

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

71.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CALVETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	626	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis);	
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442);	
Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (4442);		CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971, in provincia di Viterbo (1878);	
MATTA ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724-bis);		TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernente la sospensione dei termini per le zone alluvionate (1945);	
LAURICELLA ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (4274);		LA BELLA ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modifica-	
TANI ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (4343);			
ALMIRANTE ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4391)	626		
PRESIDENTE	626, 627		
BOTTA, <i>Relatore</i>	627		

zioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946);

LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994);

URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e del gennaio 1973 (2738);

IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);

CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344);

DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);

STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);

BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831);

MALAGODI e QUILLERI: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia,

Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314) 632

PRESIDENTE 632, 633, 634, 636

BOTTA, *Relatore* 633

MANCINELLI 636

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 636

TANI 635

La seduta comincia alle 9,30.

CUSUMANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Ciuffini è sostituito dal deputato Mancinelli.

Seguito della discussione delle proposte di legge Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (4274); Tani ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (4343); Almirante ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4391); e la discussione del disegno di legge: Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (4442); e della proposta di legge Matta ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lauricella ed altri: « Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio

1968 », Tani ed altri: « Provvedimenti per la ricostruzione del Belice », Almirante ed altri: « Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968; e la discussione del disegno di legge: « Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Matta, Pandolfo, Bassi, Di Leo, Pumilia, Russo Ferdinando e Volpe: « Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 ».

Poiché sono state abbinate alle proposte di legge nn. 4274, 4343 e 4391 la proposta di legge n. 3724-*bis* ed il disegno di legge n. 4442, invito il relatore, onorevole Botta, ad integrare la relazione precedentemente svolta sulle altre proposte di legge.

BOTTA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta sulle proposte di legge nn. 4274, 4343 e 4391.

PRESIDENTE. Prego il relatore di riferire sui lavori svolti dal Comitato ristretto.

BOTTA, *Relatore*. Il Comitato ristretto, che ha concluso i propri lavori alle 22,30 di ieri, ha finalmente predisposto il testo del provvedimento riguardante la ricostruzione della prima unità abitativa in 15 comuni della Valle del Belice e lo stanziamento di 10 miliardi di lire relativo ad interventi straordinari da effettuarsi in favore di altri 5 comuni della Valle del Belice.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto contiene precise disposizioni tendenti a risolvere definitivamente il problema dei baraccati, prevedendo che gli interessati non possano acquisire il contributo ottenuto per la ricostruzione della casa prima di aver rilasciato l'alloggio provvisorio che verrà successivamente distrutto.

Il testo del Comitato ristretto prevede anche la costituzione, presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi, di una commissione che si occupi di effettuare in breve tempo il riparto delle somme che verranno assegnate ad ogni comune con decreto del ministro.

Il testo predisposto dal Comitato ristretto prevede inoltre interventi riguardanti il completamento delle opere di urbanizzazione primaria. Gli stanziamenti necessari per

l'effettuazione di tali interventi saranno disposti con decreto dal ministro, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori.

Mi auguro che sul testo predisposto dal Comitato ristretto esprimano entro breve tempo parere favorevole le Commissioni competenti, affinché sia possibile giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura del testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

Per la concessione di contributi previsti dagli articoli 2 e 9 della presente legge, nonché per la realizzazione delle opere di cui al successivo articolo 1-*bis*, è stanziata la somma di lire 250.000 milioni, in ragione di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi.

ART. 1-*bis*.

Nei limiti delle somme stanziato dal precedente articolo 1 per ciascun esercizio finanziario, si provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile per la realizzazione delle abitazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 2.

Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, purché alloggiato in ricoveri provvisori e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dall'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare dell'anno 1967.

In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui al primo com-

ma del presente articolo spetta al coniuge, o, in mancanza, ai figli conviventi, purché alloggiati nei ricoveri provvisori.

ART. 3.

Il contributo previsto dal precedente articolo 3 è commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da un minimo di due vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

La spesa ammissibile non potrà superare quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il contributo è assegnato dalla commissione di cui all'articolo 4 che dovrà dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.

ART. 4.

Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;

da quattro membri eletti dal consiglio comunale, di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un impiegato della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva o equiparata;

da un impiegato amministrativo della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella di concetto o equiparata;

da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficiale sanitario del comune, con voto consultivo.

Il segretario comunale svolge le funzioni di segretario.

La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Entro 60 giorni dalla sua costituzione la commissione deve procedere, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero degli alloggi da costruire e della loro consistenza, nonché dell'ammontare complessivo dei contributi dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

La commissione di cui al comma precedente delibera in ordine:

all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;

all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione;

alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo.

La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere o determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti da leggi speciali, nonché il parere della commissione edilizia comunale.

La deliberazione con la quale la commissione approva il progetto di costruzione e determina l'ammontare del contributo deve essere trasmessa a cura della commissione medesima entro 15 giorni all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto.

ART. 5.

L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata la legittimità della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede alla

concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'articolo 10.

A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipazione pari al venti per cento del contributo spettante.

L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del 90 per cento della misura del contributo determinato in applicazione del precedente articolo 3 è corrisposta in base a stati di avanzamento.

Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate emetterà subanticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento il sindaco stabilisce con ordinanza il termine per il rilascio, libero da persone e cose, dell'alloggio provvisorio occupato dal proprietario danneggiato.

Il collaudo è effettuato a cura dell'ispettorato per le zone terremotate entro sei mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dell'opera. Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo — o certificato di regolare esecuzione dei lavori — dall'ispettorato generale medesimo, nonché previa attestazione del sindaco di avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

La concessione del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, salvo proroghe da concedersi dal sindaco per non più di quattro mesi complessivamente.

ART. 6.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono alla individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire, conformemente, ove esistano, ai piani urba-

nistici ancorché solo adottati, per la costruzione di alloggi e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.

Nei comuni forniti di strumenti urbanistici il proprietario avente diritto al contributo di cui all'articolo 3 può richiedere di essere autorizzato a costruire l'immobile in relazione al quale è concesso il contributo suddetto in area di sua proprietà di cui lo strumento urbanistico vigente provveda l'utilizzazione per l'edilizia residenziale e che sia dotata delle opere di urbanizzazione primaria.

ART. 7.

Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, unicamente per la ricostruzione di una sola unità immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 8.

Più proprietari aventi titolo al contributo previsto dalla presente legge possono chiedere alla commissione di cui all'articolo 4 di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto nell'ambito dei piani particolareggiati esistenti o dei programmi di trasferimento.

Il contributo da assegnare ai singoli proprietari è in tal caso diminuito del 10 per cento.

ART. 9.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è stanziata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione, nei comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campoflorito e Bisacquino, della prima unità immobiliare abitativa distrutta, a condizione che i rispettivi proprietari o le altre persone di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge siano alloggiati in ricoveri provvisori.

Si applicano le norme contenute nei precedenti articoli della presente legge.

ART. 10.

Il ministro dei lavori pubblici, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 4 provvede, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori, al riparto tra i comuni interessati dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

Il ministro dei lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentita la Commissione di cui al primo comma, può disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo.

ART. 11.

Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le distanze tra gli immobili da ricostruire nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati adottati o redatti i piani particolareggiati, si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

ART. 12.

Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori, cui provvederà l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, nonché per la rimozione di quelli rilasciati dagli assegnatari degli alloggi, da effettuarsi a cura della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile competente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la manutenzione e lire 900 milioni per la rimozione.

La rimozione degli alloggi rilasciati liberi dagli occupanti sarà disposta non oltre la data di approvazione del collaudo di cui all'articolo 5 della presente legge. Il comune darà comunicazione dell'ordinanza del rilascio di cui all'articolo 5 anche all'ispettorato per le zone colpite dal terremoto.

La spesa complessiva indicata nel primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979.

ART. 13.

Il termine di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già prorogato con l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, con l'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491 e con l'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.

Per far fronte all'onere derivante dalla proroga di cui al precedente comma è assegnata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'eventuale maggiore onere che dovesse derivare dal conguaglio da effettuarsi al 31 dicembre 1977 si provvederà a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1978.

ART. 14.

Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 1979.

ART. 15.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già prorogato con l'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491 e con l'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

ART. 16.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma

dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, sono ulteriormente concessi per gli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978 e 1979.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977, 1978 e 1979, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

ART. 17.

Nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiato nelle baracche è posta a carico dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, fino a quando permanga la sistemazione delle famiglie beneficiarie nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1980.

Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei comuni interessati, a valere sui fondi a tal fine somministrati dal Ministero dell'interno.

Per la finalità del presente articolo è autorizzata, per ciascun anno finanziario dal 1976 al 1980, la spesa di lire 1.800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

ART. 18.

Per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, viene stanziata in favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 2 miliardi.

ART. 19.

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella

legge 15 aprile 1973, n. 94, prorogato dall'articolo 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977 e 1978.

ART. 20.

Il termine del 31 dicembre 1973 di cui all'articolo 56 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è prorogato al 31 dicembre 1980.

ART. 21.

All'onere previsto dall'articolo 1 della presente legge per gli anni finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980, si provvede quanto a lire 50 miliardi per ciascun anno finanziario, con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzato, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Alla concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 5 è destinata la somma di lire 60.000 milioni, che quanto a lire 50.000 milioni viene reperita con variazioni che il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, e quanto a lire 10.000 milioni con l'integrazione degli stanziamenti stessi in ragione di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 4.000 milioni nell'anno 1978.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il testo di cui ho dato lettura sarà trasmesso alle Commissioni competenti

affinché esprimano su di esso il proprio parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis); e delle proposte di legge Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442); Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878); Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945); La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946); La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 23 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994); Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1963, n. 1232,

richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738); Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071); Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (3344); de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478); Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657); Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831); Malagodi e Quilleri: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del ter-

ritorio nazionale colpite da varie calamità naturali»; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi e Ciccardini: « Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania »; Cervone ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; Trantino ed altri: « Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate » La Bella ed altri: « Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 110, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; La Torre ed altri: « Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1972, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 »; Urso Salvatore ed altri: « Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 »; Iozzelli: « Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 »; Castellucci ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto »; de' Cocci: « Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 »; Strazzi ed altri: « Modifica dell'articolo 9

del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto »; Benedetti ed altri: « Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti »; Malagodi e Quilleri: « Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiati dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 ».

La seduta è sospesa per consentire ai commissari un approfondimento dei problemi conseguenti al parere espresso dalla V Commissione bilancio sugli emendamenti ad essa trasmessi.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12,35.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CALVETTI

PRESIDENTE. Durante l'interruzione dei lavori è stato compiuto l'approfondimento dei problemi conseguenti al parere espresso dalla V Commissione bilancio sugli emendamenti ad essa trasmessi. Alcuni articoli sono stati confermati; per altri il relatore proporrà delle modifiche.

L'onorevole Botta ha facoltà di riferire in proposito alla Commissione.

BOTTA, Relatore. Onorevoli colleghi, una serie di emendamenti da noi proposti hanno avuto il parere contrario della V Commissione bilancio; altri sono stati lasciati alla discrezione della nostra Commissione, ma nell'ambito di una spesa complessiva di cinque miliardi. Il Comitato ristretto ha raggiunto un accordo circa la destinazione di tale somma predisponendo alcuni nuovi emendamenti che sostituiscano quelli sui quali la V Commissione ha espresso parere contrario e tendano alla ripartizione della spesa complessiva che ho indicato con tali nuovi emendamenti. Il provvedimento prevede per quanto riguarda l'assistenza a favore della popolazione della città di Pozzuoli lo stanziamento di 500 milioni; per il sisma nelle Marche glo-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

balmente di 500 milioni; per i pescatori della Sicilia 500 milioni; per Ascoli Piceno 2 miliardi quale aumento per contributi per la ricostruzione delle abitazioni, 1 miliardo per quanto riguarda i mutui per la ricostruzione (ciò che può avviare una notevole mole di costruzioni); inoltre a favore della regione Marche sono destinati 500 milioni, per il ripristino delle costruzioni. In totale gli stanziamenti non superano i cinque miliardi. Abbiamo inoltre predisposto una serie di modifiche alla normativa vigente senza alcun onere finanziario. Sia per Ascoli Piceno, che per Pozzuoli, si debbono aggiungere gli interventi della GESCAL. È stato trovato un accordo sulla formulazione degli emendamenti, che debbono essere inviati nuovamente alla V Commissione bilancio, per essere poi definitivamente approvati dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Botta, ha presentato i seguenti emendamenti che sostituiscono quelli analoghi già trasmessi alla Commissione Bilancio e sui quali essa ha espresso il parere di cui ho dato prima lettura:

Sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:

Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla riparazione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'istituto autonomo case popolari di Ancona e danneggiati dal terremoto del 1972 è concessa al medesimo istituto l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 8-bis.

È abrogato il primo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 8-quinquies.

Nei casi di espropriazione o di sostituzione previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972,

n. 734, e dall'articolo 18-ter del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, il comune o l'ente delegato sono autorizzati, in deroga ai termini previsti dalle precedenti norme, ad esperire tutte le procedure necessarie per conseguire il contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge 16 maggio 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, ove il proprietario non abbia provveduto al riguardo, ferma la devoluzione prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni della legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Il comune o l'ente delegato nel caso di applicazione del primo comma del presente articolo è tenuto alla presentazione delle domande, delle perizie e della ulteriore documentazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 maggio 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, citato entro dodici mesi dal compimento dei provvedimenti di espropriazione o di sostituzione.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è incrementato dalla somma di lire 1.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1975 e 1976 in ragione di lire 500 milioni per ciascun anno.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 13-ter.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le provvidenze di cui agli articoli 13, 14, 15, 15-bis e 16 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, si applicano anche ai comuni di Savoca, Terme Vigliatore, Mongiuffi, Melia, Tripi, Roccella Valdemone e Malvagna nella provincia di Messina.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 13-septies.

Per la concessione di contributi a favore dei pescatori, previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata la somma di lire 500 milioni.

All'onere relativo si provvede a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 14-bis.

È assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 260 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alla necessità derivanti dall'accertamento dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata colpiti dal sisma in relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, e alla presente legge.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 14-quinquies.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1976 e di lire 1.000 milioni per gli anni 1977 e 1978 ».

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 14-septies.

L'importo annuo di cui al decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 1.500 milioni a partire dall'anno finanziario 1976.

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 14-octies.

La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1976 di lire 500 milioni per far fronte alle domande presentate in relazione all'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, e dirette ad ottenere — per i fabbricati rurali — i benefici e le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 14-tredecies.

« Sono eseguiti a cura e totale carico dello Stato il consolidamento, le difese elastiche ed i valli protettivi del monte San Martino e del Corno Medale in comune di Lecco, integrati con tutte le opere di impermeabilizzazione superficiale, drenaggio e di raccolta e di allontanamento delle acque peticoriche e sorgentizie.

Per gli interventi urgenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1976, 1 miliardo per l'anno 1977, 2 miliardi per l'anno 1978, 2 miliardi per l'anno 1979 ed 1 miliardo per l'anno 1980.

All'onere derivante dal presente articolo per l'anno 1976 si provvede mediante utilizzazione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 APRILE 1976

TANI. Il gruppo comunista è contrario all'approvazione di disposizioni che stabiliscano la fiscalizzazione degli oneri sociali solo per le aziende pescherecce, in quanto tali disposizioni rappresentano un modo troppo semplicistico di affrontare il problema e sono destinate a gravare sul bilancio dell'INPS a danno del fondo pensioni. Non siamo contrari all'introduzione di agevolazioni fiscali, ma riteniamo che il problema vada affrontato in termini generali.

MANCINELLI. La provincia ed il comune di Ancona sono contrari alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende pescherecce.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, pur esprimendo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e dal Comitato ristretti riserva di esprimere il proprio parere in merito al complesso degli emendamenti

predisposti in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che i nuovi emendamenti presentati dal relatore verranno trasmessi alla V Commissione bilancio affinché esprima su di essi il proprio parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Doti. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO